



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



ASSOCIAZIONE KAROME' A.P.S.

Via Maiure n. 7 - 66010 Vacri (CH)

Codice Fiscale 93058860698

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DE SOCI

Il giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2023, alle ore 15:00 in prima convocazione regolarmente convocata con regolare avviso scritto nelle modalità e termini previsti dallo statuto, si è riunita presso la sede sociale dell'Associazione "Karome' A.P.S." (di seguito anche solo "Associazione") sita in via Maiure n. 7- Vacri (CH), l'Assemblea straordinaria dei soci.

Sono presenti il Presidente, sig. Gueze Maurizio (C.F.: GZUMRZ66L30G482C), nonché personalmente i seguenti associati sig.ri:

- Paciocco Maria Anna, nata a Guardiagrele (CH) il 07.09.1972 e residente a Francavilla al Mare (CH) in viale Nettuno n. 145, C.F.: PCCMNN70P47E243M;
- Paciocco Gabriele, nato a Vacri (CH) il 06.09.1946 ed ivi residente in via Maiure n. 7/2, C.F.: PCCGRL46P06L526F;
- Fornaro Luana, nata a Pescara il 06.11.1988 e residente a Cepagatti (PE) via Lago Maggiore n. 11/B, C.F.: FRNLNU88S46G482F;
- Capone Maria Teresa, nata a Roccamontepiano (CH) il 09.01.1951 e residente a Vacri in via Maiure n. 7/2 C.F.: CPNTSM51A49H424U;
- Miscia Daniele, nato a Chieti il 26.11.1976 e residente a Manoppello (PE) Via Pescara n. 4 C.F.: MSCDNL76S66C632A;
- Catalano Silvia, nata a Pescara il 21.02.1968 ed ivi residente in Via Francesco Petrarca n. 52 C.F.: CTLSLV68B61G482Y,

per complessivi n. sette soci, compreso il presidente, presenti su un totale di n. 40 soci iscritti.

Presiede l'Assemblea il Presidente, sig. Gueze Maurizio, il quale nomina come Segretario della riunione la Sig.ra Catalano Silvia con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione, dichiara la stessa validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ai fini dell'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. Varie ed eventuali.

Prima di avviare la discussione, il Presidente pone in evidenza all'Assemblea come la compagine sociale, inizialmente costituita da n. tre associati sia divenuta, ad oggi, di n. 40 associati.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al Codice del Terzo settore sia al fine di adottare la

qualifica di associazione di promozione sociale (APS) nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, operativo a partire dal 24 novembre 2021.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore. Il Presidente dà lettura delle nuove clausole statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione del nuovo Statuto così come modificato e in merito alle modifiche apportate ai fini della conformità con la normativa del Terzo settore. Dopo un breve dibattito tra gli associati che si conclude poco dopo con un'adesione unanime a quanto prospettato dal Presidente, l'assemblea

DELIBERA

di modificare il testo di Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente Verbale, lo stesso viene chiuso alle ore 16:30.

Vacri, 15 novembre 2023

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente dell'Associazione



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato registrato il 05/12/2023

al n. 610 serie 3

il pagamento di € 100,00 effettuato il 28/11/2023



STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE KAROME' A.P.S.

Art. 1 – Denominazione

L'Associazione, costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni nel numero minimo dei soci previsto per legge, assume la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE KAROME' A.P.S.", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, denominata per brevità "Associazione" quale ente del terzo settore. Il requisito di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice medesimo, attraverso la sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione, l'acronimo "APS-ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale ed in tutti gli atti dell'ente medesimo.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel comune di Vacri (CH) alla via Maiure n. 7. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopo

L'associazione, che è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha fine di lucro né diretto né indiretto persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d), f), g), i), l), v) in favore di associati, loro familiari o di terzi senza e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli enti associati.

L'attività sociale, svolta dall'Associazione all'interno della sede, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana pur potendo la stessa, occasionalmente, assumere iniziative di scambio, viaggi culturali e spirituali in tutto il mondo, si pone quale obbiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) la formazione sia universitaria che post-universitaria,
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS);
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Si pone inoltre, lo scopo di promuovere ogni attività utile a migliorare la qualità di vita degli individui attraverso un modello di intervento che integri filosofia e spiritualità orientale con approcci e tecniche umanistiche occidentali.

L'associazione realizza i propri scopi di diffusione del buon vivere con attività realizzate in autonomia ed anche attraverso iniziative organizzate in sinergia, in intesa, in collaborazione, o partenariato, con enti pubblici e privati, agenzie formative italiane ed estere, fondazioni, scuole, associazioni, cooperative sociali, organi che, a vario titolo, si occupano, o siano interessate, allo sviluppo della abilità umane di comunicazione interpersonale, empatia, autorealizzazione, autostima, autoefficacia, potenziamento delle *life skill*.

L'associazione intraprende svariate attività, iniziative e percorsi su temi ampi e filosofie specifiche inerenti o integrate nel modello Karomè; essa propone, promuove, condivide, diffonde e pratica discipline ispirate ai modelli operativi, alle teorie, tecniche e strategie diffuse in occidente e mirate ad elevare il livello di appagamento dei bisogni interiori ed esteriori delle persone, armonizzate con le antiche culture orientali, con particolare riferimento alla antica cultura medica tradizionale vedica, ayurveda e yoga, e ai suoi trattamenti e rimedi naturali per il benessere psico-fisico-spirituale delle creature viventi.

La via per la condivisione e diffusione della filosofia Karomè è organizzare e promuovere in seno all'associazione corsi di de-crescita personale, cerchi di consapevolezza emozionale, tavole rotonde, master, dibattiti a tema, giornate esperienziali, eventi, convegni divulgativi, seminari d'approfondimento e perfezionamento, workshop tematici dedicati alla migliore evoluzione olistica dell'individuo, della coppia, della famiglia, dei gruppi, delle aziende, delle organizzazioni.

In particolare Karomè amplia i suoi scopi:

1. mettendo a disposizione dei soci percorsi di crescita interiore che aiutino le persone ad elevare la qualità della vita, a tessere armonia nelle relazioni, a conoscere e riconoscere le proprie energie emotive, a canalizzare in pensieri e gesti positivi, ad affrontare il cambiamento, il lutto, la separazione, la perdita con l'accoglienza e rinascita, ad usare i propri talenti per costruire felicità di vita;
2. promuovendo l'attività di ricerca, scambio e confronto su discipline legate alla crescita e all'evoluzione della persona nella sua dimensione mente-corpo-spiritualità. Essa offre e costruisce occasioni di incontro, dibattito, integrazione e collaborazione con tutte le figure coinvolte a vario titolo nella crescita personale, spirituale, nel counseling, nel coaching, operatori di professioni olistiche, facilitatori, psicologi, psicoterapeuti, figure di aiuto impegnate a favorire la crescita e lo sviluppo dell'essere umano nelle sue varie dimensioni e nei diversi ruoli di vita, nonché formatori, manager ed educatori;
3. favorendo la reciproca conoscenza ed accrescere il livello formativo e di competenza tecnico-scientifica e metodologia dei soci attraverso momenti di incontro libero, giornate di studio, workshop, seminari, convegni, festival. Eventi organizzati in proprio oppure in partnership con altre realtà formative, agenzie educative del territorio e con l'intervento di professionisti e cultori di riconosciuta capacità e fama;

- 
4. svolgendo attività formative, educative e culturali dirette a realizzare l'armonia corporea, mentale e spirituale della persona umana attraverso: a) seminari, incontri e cicli formativi sui temi della meditazione e del Rebirthing; quest'area viene denominata: "Meditazione&Crescita"; b) seminari sui temi afferenti l'area del benessere olistico; c) seminari su modelli e tecniche specifiche di crescita personale;
 5. con iter formativi orientati a delineare profili professionali di aiuto; profili operativi ed attivi in situazioni non patologiche, ma afferenti l'area del disagio esistenziale di vita. La figura professionale formata si definisce Counselor Olistico; essa non interviene in situazioni di tipo patologico, non utilizza strumenti propri delle professioni sanitarie, non fa diagnosi medica o psicologica, non utilizza tecniche e strumenti specifici della psicoterapia, della medicina, della psichiatria, non indica o prescrive farmaci. Il Counselor Olistico accoglie, guida e sostiene la persona in momenti di sofferenza, di dolore, di disagio, cambiamento, malattie e in tutte quelle fasi della vita appartenenti al cammino esistenziale e non afferenti a fenomeni di ordine psico-patologico;
 6. offrendo esperienze di pratica, ossia di sperimentazione, allenamento, esercizio, messa in atto congruente della filosofia Karomè;
 7. offrendo, sotto il profilo logistico, uno spazio armonico e tranquillo in cui le persone possano trascorrere un tempo calmo e meditativo, anche prolungato;
 8. proponendo esperienze di buona nutrizione e cucina; Karomè ricerca, promuove e valorizza ricette di cucina sana e naturale, sperimentando ed apprendendo da tradizioni culinarie vegetariane e vagane dei paesi orientali ed occidentali, favorendo esperienze di alimentazione consapevole e condivisa in armonia con gli altri;
 9. coinvolgendo i soci in esperienze di viaggi all'estero di conoscenza, studio, approfondimento e gemellaggio al fine di espandere ed integrare la filosofia Karomè con culture di antica tradizione spirituale e sciamanica;
 10. organizzando e dare massima diffusione a seminari di scienze vediche, soprattutto l'ayurveda;
 11. organizzando seminari, conferenze e manifestazioni culturali, artistiche e musicali per diffondere la comunicazione attraverso il suono;
 12. pubblicando e distribuendo prodotti editoriali e audiovisivi attinenti la propria mission;
 13. promuovendo l'integrazione uomo-natura attraverso iniziative dirette alla conoscenza e alla valorizzazione e tutele dei beni ambientali con particolare riferimento al patrimonio naturale;
 14. volgendo corsi di formazione e qualificazione di insegnanti di yoga, di meditazione ed altre discipline spirituali;
 15. realizzando centri per la salute basati sull'integrazione fra corpo, mente e anima, tra Medicina Ayurvedica e Medicina Allopatrica, tra filosofia Buddhista e tradizioni culturali locali.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Il contributo richiesto per le varie attività offerte sarà determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo e potrà essere eccedente il mero costo. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - Attività

L'Associazione svolge la propria attività verso associati, loro familiari e terzi con l'apporto prevalente dell'attività da parte dei soci volontari. Non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo con apposita delibera. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare e immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Abruzzo. Inoltre, per realizzare i propri scopi statutari, l'associazione potrà compiere ogni operazione ritenuta utile o necessaria a tal fine e in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- gestire le proprietà immobiliari urbane ed agricole;
- realizzare costruzioni ed impianti necessari o utili per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- dare in gestione a terzi i propri beni;
- prestare garanzie reali nell'ambito di operazioni creditizie, anche in favore di soggetti terzi che esercitano anche attività commerciali;
- potrà, inoltre, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito per se stessa e/o altri enti associativi con finalità analoghe od affini.

Art. 5 Ammissione associati

L'associazione è costituita da:

- a) soci fondatori: coloro i quali avranno sensibilmente contribuito alla promozione e alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale né al pagamento della quota annuale. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo che la perdita della qualità di socio può per essi avvenire solo per esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- b) soci ordinari: tutti coloro che, avendo aderito all'associazione ed ottenuto la qualifica di socio dal comitato direttivo, potranno partecipare alle assemblee ed alle attività svolte dalla stessa. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge o comunque non inferiore ad almeno sette unità. Possono essere ammessi all'associazione tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, che ne condividano le finalità. Non potranno, invece, essere ammessi come soci coloro che abbiano riportato condanne per i delitti non colposi.

Chi intende essere ammesso come associato, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Per semplificare la procedura di ammissione a socio dell'Associazione, viene previsto che quest'ultima possa essere effettuata mediante delega di accettazione ad un singolo Consigliere.

Coloro i quali saranno stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, dovranno versare la quota associativa di ammissione e annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, approvare e rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non rimborsabile e non rivalutabile.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e non è rivalutabile. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo entro il giorno quindici gennaio di ogni anno. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte in maniera totalmente libera e gratuita a titolo di volontariato. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e, si ribadisce essere quelli attraverso i quali l'associazione svolge prevalentemente la propria attività.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 8 – Diritti e Doveri degli Associati

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione medesima;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati, di contro, hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 9 – Perdita qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo qualora entro il 15 gennaio di ogni anno non venga rinnovata l'iscrizione all'associazione e non venga versata la quota annuale, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il Consiglio Direttivo procederà entro il 15 febbraio di ogni anno alla revisione della lista dei soci. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione per dimissioni spontanee ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente del Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio non è liberato, senza deliberazione del Consiglio Direttivo, dagli obblighi assunti nei confronti dell'associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Oltre ai motivi innanzi indicati, le Organizzazioni e gli Enti perdono la loro qualità di socio per le seguenti cause: estinzione dell'organizzazione o ente socio; mutamento dell'oggetto sociale dell'organizzazione e ente socio in modo tale che non si identifichi, nemmeno in parte, con quello dell'associazione.

Per qualunque causa venga a cessare il suo rapporto associativo, il socio di qualsiasi natura o i suoi eredi ed aventi causa non possono ripetere all'associazione quanto ad essa versato per contribuzioni o a qualunque titolo, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

L'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione si conformano a principi di democraticità e trasparenza.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che purché non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.

I soci minori di anni 18 non potranno ricoprire cariche sociali. Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Art. 11 Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, benemeriti, ordinari, residenti. Ogni associato ha diritto di voto; nel caso di espressione di voto da parte di soci che ancora non abbiano raggiunto la maggiore età, questi ultimi devono essere rappresentati dall'esercente la relativa potestà genitoriale. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta ed ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale o in altro o più luoghi collegati in audio o videoconferenza dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante,

mediante: avviso scritto da pubblicare sul sito Web Internet dell'associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante l'invio per posta elettronica all'indirizzo internet dichiarato dal socio all'atto dell'iscrizione, oppure mediante affissione nei locali della sede sociale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Lo stesso nomina un segretario, tra i presenti, per la redazione del verbale.

L'assemblea deve inoltre essere convocata: a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede e l'ora ove si tiene la riunione, in prima ed in seconda convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o di scissione o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute e approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Detta le direttive generali per il funzionamento e lo sviluppo dell'associazione;
- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo e nomina i componenti del Collegio dei Revisori, qualora ne sia stata decisa la costituzione;
- Delibera le modifiche al presente statuto e su ogni ordine del giorno sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

1. approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
2. eleggere e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione dei conti;
3. approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. deliberare sulla esclusione degli associati;
6. determinare l'ammontare delle quote sociali;
7. approvare i programmi dell'attività da svolgere;
8. deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
9. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
10. deliberare lo scioglimento dell'associazione;
11. deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
12. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
13. decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai Soci.

Le proposte dei soci devono essere rese note almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- predisporre il rendiconto economico; redigere e presentare all'assemblea il Bilancio preventivo e consuntivo nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- curare la tenuta dei libri contabili e sociali;
- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro e di collaborazione; conferire mandati di consulenza;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- deliberare le convocazioni dell'assemblea degli associati;
- stabilire le norme di utilizzo degli impianti, delle strutture e delle attrezzature dell'associazione;
- elaborare un piano di attività da sottoporre all'assemblea;
- aprire i rapporti con gli istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'associazione; sottoscrivere contratti per finanziamento e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione;

- eseguire le prestazioni a loro demandate dall'assemblea dei soci;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare i soci benemeriti e i soci residenti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- rilasciare certificazioni di soggiorno temporaneo in Italia per i soci stranieri;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

E' formato da un numero variabile da tre a sette componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Sono nominati dall'Assemblea tra gli associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque, sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati. Nel dettaglio, i componenti si distinguono in:

1. Presidente;
2. Vice Presidente;
3. Segretario;
4. Tesoriere;
5. consiglieri.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per la loro opera di amministratori, salvo il rimborso delle spese sostenute.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che: 1) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione. In caso di morte, rinuncia, decadenza, impedimento non temporaneo per qualsiasi causa di un membro del Consiglio, quest'ultimo viene reintegrato mediante cooptazione di un associato nella carica di Consigliere. Tale cooptazione viene sottoposta alla ratifica dell'assemblea nella prima riunione successiva alla cooptazione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza Il C. D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta; in tal caso uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascuno deve far

pervenire presso la sede dell'associazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi i fax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall'associazione.

La decisione deve ritenersi formata nel momento in cui siano regolarmente pervenute presso la sede sociale le risposte di tutti gli aventi diritto o, in mancanza, alla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale deve pervenire il consenso.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e devono avere il voto della maggioranza dei presenti in carica; a parità di voti prevale il voto del presidente. Il voto non può essere dato per delega.

Il Consiglio Direttivo, salve le specifiche competenze attribuite per legge o per statuto agli altri organi sociali, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Può, pertanto (intendendosi l'elencazione seguente esemplificativa e non tassativa): acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, a trattativa privata, a licitazione privata e a pubblici incanti; affrancare censi e canoni; accendere mutui e garanzie reali, riscuotere ed impiegare capitali; locare e affittare immobili, anche oltre i nove anni; nominare procuratori, avvocati e consulenti di varia natura; stare in giudizio in cause sia attive che passive. Il Consiglio Direttivo può delegare il compimento di determinati atti ad uno o più dei suoi membri.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E' eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del successore. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ed a compiere gli atti ad esso attribuiti dallo statuto o ad esso delegati dagli organi collegiali. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17 - Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo anche monocratico, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 18 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 19 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – ha l'obbligo di essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione potrà eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi andranno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione medesima. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili registrati e mobili, donazioni, lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, eventuali azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati. Inoltre, l'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali;
- dall'associazionismo di promozione sociale;

il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini di utilità sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto, il regolamento interno e con le leggi dello stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 20 - Divieto di distribuzione avanzi gestione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - Rendiconto

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve

rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio o ne ricorrano i presupposti di legge, questo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 di aprile per la definitiva approvazione.

L'Associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 22 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli organi amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina uno più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Nel caso in cui, l'Associazione si iscriva o sia iscritta esclusivamente al Registro tenuto dal C.O.N.I., esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività

sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 24 - Arbitrato e rinuncia all'azione giudiziaria

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo del presente articolo, ogni controversia che possa insorgere tra i soci per qualsiasi motivo comunque attinente l'attività sociale sarà demandata alla inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo della Società. I componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli composizioni inappellabilmente e senza formalità di procedura prevista dal C.P.C.. L'inottemperanza alla decisione arbitrale così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

Art. 25 - Disposizione Transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

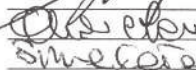
Art. 26 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile ed allo statuto ed ai regolamenti del CONI e alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

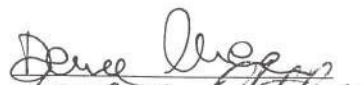
Letto, approvato e sottoscritto.

Vacri, li 15.11.2023

I soci:


Presidente
Simeonello


Vice Presidente
Cappellacci


Segretario
Gatti

